

## **Comunicazione di Cessione di Fabbricato Riferimento Normativo**

- Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in Legge 18.5.1978 n.191 -  
- Artt. 344 e 345 della L. 30.12.2004. n. 311 - Art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142

Art. 12 del D.L. 21/03/1978 n. 59

“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato omissis”.

L'art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 142 dello stesso medesimo giorno e entrato in vigore dal 21 giugno 2012) ha disposto che non è più dovuta la comunicazione "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o porzioni di esso (sia ad uso abitativo sia ad uso diverso) per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come "denuncia antiterrorismo", prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell'immobile superiore a trenta giorni. La registrazione del contratto, infatti vale anche come tale obbligo. IL D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione), quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea.

La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata, entro 48 ore; presso il Comando di Polizia Locale, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici di P.L., presso l'URP o scaricabile da questa pagina o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: "Comando di Polizia Locale- Piazza del Comune 1- Anguillara S. 00061 Roma", o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: [polizia.anguillara@pec.it](mailto:polizia.anguillara@pec.it)

Documenti da allegare: Copia del documento del Cessionario solo nel caso si tratti di un cittadino non appartenente all'Unione Europea